



La

Corte dei Conti

N. 2/CONTR/11

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente:	Luigi	GIAMPAOLINO
Presidenti di sezione:	Giuseppe S. Maurizio Luigi	LAROSA MELONI MAZZILLO
Consiglieri:	Mario Carlo Simonetta Antonio Giovanni Marco Mario Vincenzo Giorgio Vincenzo Franco Cinzia Giovanni Luigi Quirino Adelisa Natale A.M.	FALCUCCI CHIAPPINELLI ROSA FRITTELLA COPPOLA PIERONI NISPI LANDI GUIZZI CANCELLIERI PALOMBA MASSI BARISANO MOCCI PACIFICO LORELLI CORSETTI D'AMICO
Primi Referendari:	Laura Giancarlo Alessandra	CAFASSO ASTEGIANO SANGUIGNI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
vista la deliberazione 26 ottobre 2010, n. 79/2010, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria, a seguito della richiesta di parere del Comune di Bordighera (IM) in data 6 settembre 2010, trasmessa per il tramite del competente Consiglio delle Autonomie Locali, si è determinata a proporre una questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e il conseguente deferimento della questione stessa a queste Sezioni riunite;
udito, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010, il relatore Cons. Marco PIERONI;

DELIBERA

di adottare l'unita pronuncia, che costituisce parte integrante della delibera, sulla questione del seguente tenore: "se, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), sia possibile deliberare variazioni della relativa tariffa successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine dell'assestamento generale di bilancio".

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa, per le conseguenti comunicazioni al Comune interessato, alla Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, quale Sezione remittente, nonché alle restanti Sezioni regionali di controllo e alla Sezione delle Autonomie.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria il

IL DIRIGENTE

1. Con deliberazione n. 79 del 26 ottobre 2010 la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha proposto una questione di massima di particolare rilevanza al fine di stabilire se siano ammissibili variazioni di tariffe della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU) successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

Riferisce la Sezione di controllo remittente che il Sindaco del Comune di Bordighera, con nota del 6 settembre 2010, inoltrata per il tramite del Consiglio delle autonomie locali della Liguria, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha chiesto il parere della medesima Sezione in ordine alla possibilità di deliberare l'aumento delle tariffe della TARSU entro il termine dell'assestamento generale del bilancio, tenuto conto dell'obbligatorietà della copertura integrale del costo per il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della richiesta, in relazione alla previsione dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Sezione regionale di controllo per la Liguria è entrata nel merito della questione rilevando come la natura tributaria della TARSU, ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2009 e nell'ordinanza n. 64 del 2010, postula che la tariffa sia soggetta al principio della riserva di legge, sia pure relativa.

La normativa in vigore (art. 69, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), rileva la Sezione regionale, "rimette alla potestà dell'ente locale la determinazione della tariffa ma circoscrive tale potere entro margini di tempo ben definiti. La previsione di un termine per l'esercizio del potere di determinare le tariffe (data di approvazione del bilancio di previsione) costituisce, in realtà, limite alla discrezionalità dell'Amministrazione, derogabile soltanto dal legislatore mediante norma speciale", così come è avvenuto con l'art. 3, comma 8-*quater*, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che, al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella Regione Campania aveva previsto che i comuni della Regione stessa potessero deliberare variazioni della Tassa o della Tariffa relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio dello stesso anno 2008.

3. Ritenuta, tuttavia, l'esistenza di non univoci orientamenti espressi in sede consultiva dalle altre sezioni regionali e, considerato, in particolare, il parere espresso dalla Sezione regionale per la Lombardia con la deliberazione n. 803 del 2 luglio 2010, secondo cui "sarebbe possibile derogare alla disciplina che esclude la possibilità di apportare variazioni alle tariffe della TARSU dopo l'approvazione del bilancio di previsione", la Sezione per la Liguria ha ritenuto che la problematica assurga a questione di massima data la portata applicativa generalizzata delle disposizioni legislative ricordate e considerata la rilevanza della questione anche per i riflessi sugli equilibri economico-finanziari dei bilanci degli enti locali.

4. Al riguardo, la Sezione remittente ha rilevato che la disciplina vigente della TARSU (art. 69 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come integrato dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), rimette alla potestà dell'ente locale la determinazione della tariffa ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Invero, ha osservato la Sezione Liguria, detta disciplina risponde ad un evidente criterio di ragionevolezza rappresentato dal bilanciamento dell'esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, e di quella di copertura delle spese previste in bilancio, che con specifico riferimento ai costi di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti devono essere assicurate mediante il gettito della TARSU.

La Sezione di controllo per la Liguria ha dunque concluso che detta normativa costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell'Amministrazione, salvo deroga espressa ad opera dello stesso legislatore statale per fronteggiare interventi di carattere straordinario, come, ad esempio, nel caso previsto dall'art. 3, comma 8-*quater*, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per il quale, al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella Regione Campania, è stato consentito che i comuni della Regione stessa potessero deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008, anche dopo il 30 maggio 2008 (in tal senso, v., anche la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 158 del 14 ottobre 2010).

5. L'impostazione della Sezione di controllo per la Liguria merita adesione e costituisce l'occasione per ribadire l'orientamento oramai consolidato della Corte costituzionale nella materia di competenza esclusiva dello Stato relativa al "sistema tributario dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), in base al quale non è consentito alle Regioni, né tanto meno agli enti locali, derogare alla disciplina dei tributi dello Stato, qual è, nella specie, la TARSU.

Infatti, come ha affermato la Corte costituzionale, in attesa dell'attuazione da parte del legislatore statale del nuovo disegno costituzionale di cui all'art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'attuale sistema rimane caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in parte "derivata", cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità riconosciute a Regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte. Pertanto i tributi di cui la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge riconosce spazi limitati di autonomia agli enti in ordine alla loro disciplina, in quanto istituiti dalla legge statale, trovano in essa stessa la disciplina propria, salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali.

Da ciò consegue che, salvi gli ambiti di disciplina espressamente riconosciuti dalla legge statale alla competenza regionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (*ex multis*, v. Corte costituzionale, sentenze n. 357/2010, n. 37/2004, n. 297, n. 296/2003).

6. In considerazione della vigente disciplina statale in tema di variazioni di tariffe della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU), se ne deve concludere che non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.